NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME

Art. 10

Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi

Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione". All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.

Versione in vigore dal 18 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
Estremi	Legge 16 marzo 2001, n. 88
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-investimenti-nelle-imprese-marittime/art-10-disposizioni-concernenti-le-concessioni-dei-beni-demaniali-marittimi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it